

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2021

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il modello Redditi 2021 periodo d'imposta 2020 accoglie nel **quadro RU "crediti d'imposta"** il **beneficio maturato** da imprese ed esercenti arti e professioni in relazione agli **investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 o oggetto di valida prenotazione entro il 15.11.2020**.

Ai fini della corretta compilazione del modello risulta fondamentale discernere tra investimenti ricadenti nella disciplina previgente ex L. 160/2019 e nuova ex L. 178/2020, secondo il **criterio di coordinamento chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 9/E/2021](#)**:

- agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, si applica la disciplina ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#);
- agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, si applica la disciplina ex [articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#).

Altro distinguo fondamentale ai fini della compilazione del dichiarativo consiste nelle **tipologie di investimenti effettuati nel periodo**:

- **beni strumentali materiali e immateriali ordinari**;
- **beni strumentali materiali 4.0**, inclusi nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016;
- **beni strumentali immateriali 4.0**, inclusi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016.

In caso di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione i beneficiari sono tenuti alla compilazione delle seguenti **sezioni del quadro RU**:

- **sezione I, con compilazione di un modulo per ogni fattispecie di investimento agevolabile;**
- **sezione IV, con esposizione dell'ammontare dei costi di acquisizione sostenuti per tipologia di bene, distinguendo tra L. 160/2019 (rigo RU120) e L. 178/2020 (rigo RU130).**

Qualora si verifichino trasferimenti del credito d'imposta ex L. 178/2020, in relazione a operazioni straordinarie caratterizzate dalla veicolazione d'azienda o ramo d'azienda, attribuzione del credito, in tutto o in parte, al socio o collaboratore dell'ente trasparente, trasferimento del credito nell'ambito del consolidato fiscale, devono essere **compilate le seguenti sezioni del quadro RU:**

- **sezione VI-A "crediti d'imposta ricevuti", a cura dei cessionari;**
- **sezione VI-B "crediti d'imposta trasferiti", a cura dei cedenti.**

Si rammenta che nell'ambito della **disciplina ex L. 160/2019** vige un **espresso divieto di cessione o trasferimento del credito, anche all'interno del consolidato fiscale.**

Sezione I del quadro RU

La sezione I "Crediti d'imposta" evidenzia in particolare, **al rigo RU5, colonna 3, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta 2020** per la generalità dei soggetti o nel periodo d'imposta 2020/2021 per i soggetti con periodo a cavallo con l'anno solare.

SEZIONE I	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)
	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ² ^{B2} ^{C2} ^{D2} ³
	RU5 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24
	RU6 Credito d'imposta riversato
	RU7 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)
	RU8 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)
	RU9 Credito d'imposta richiesto a rimborso
	RU10 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)
	RU11
	RU12

Il rigo RU7 non deve mai essere compilato in relazione al credito per investimenti in beni strumentali: si tratta infatti di **un rigo dedicato all'esposizione della quota di credito d'imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute**, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame che è compensabile esclusivamente in F24 ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

In **colonna 1 del rigo RU1** va indicato il codice che identifica la tipologia di investimento ammissibile, come da tabella seguente:

DISCIPLINA APPLICABILE	TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CODICE RIGO RU1 COL. 1	COD. TRIBUTO F24
L. 160/2019	Beni materiali ordinari	H4	6932
	Beni materiali 4.0	2H	6933
	Beni immateriali 4.0	3H	6934
L. 178/2020	Beni materiali e immateriali ordinari	L3	6935
	Beni materiali 4.0	2L	6936
	Beni immateriali 4.0	3L	6937

Sezione IV del quadro RU

La sezione IV del quadro RU è destinata all'esposizione dell'**ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, distinti per tipologia**.

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
	1	1	1
	,00	,00	,00

In caso di investimenti ricadenti nell'ambito applicativo della **L. 160/2019** è **necessario compilare il rigo RU120, indicando:**

- in **colonna 1** gli investimenti in **beni ordinari materiali** di cui al **comma 188** dell'articolo 1 L. 160/2019 (**codice H4**);
- in **colonna 2** gli investimenti in **beni materiali 4.0** di cui al **comma 189** dell'articolo 1 L. 160/2019 (**codice 2H**);
- in **colonna 3** gli investimenti in **beni immateriali 4.0** di cui al comma 190 (il modello riporta erroneamente il comma 200, relativo a investimenti in R&S) dell'articolo 1 L. 160/2019 (**codice 3H**).

RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c. 1054			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
			5	6
			,00	,00

In caso di investimenti ricadenti nell'ambito applicativo della **L. 178/2020** è **necessario compilare il rigo RU130, indicando:**

- in colonna 1 gli investimenti in beni materiali ordinari di cui al [comma 1054 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (codice L3);
- in colonna 2 gli investimenti in beni immateriali ordinari di cui al [comma 1054 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (codice L3);
- in colonna 3 gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici di cui al [comma 1054 dell'articolo 1 L. 178/2020](#), destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
- in colonna 4 se il soggetto beneficiario ha realizzato ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo antecedente l'entrata in funzione del bene e dunque, ai sensi del [comma 1059](#), dell'articolo 1, L. 178/2020, può optare per la fruizione del credito su investimenti in beni immateriali ordinari in unica soluzione (codice L3);
- in colonna 5 gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui al [comma 1056 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (codice 2L);
- in colonna 6 gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al [comma 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (codice 3L).